



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

AREA FUNZIONI MONTANE

DETERMINAZIONE N. 376 DEL 29/06/2023

OGGETTO: UT - CONCENTRAMENTO ED ESBOSCO PER I COMUNI DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA DI CUI ALL'ARTICOLO 20 DEL REGOLAMENTO FORESTALE REGIONALE: PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA

IL RESPONSABILE E.Q.

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 29 del 19/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l'atto avente ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2024. Triennio 2023-2025";
- con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 30 del 19/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l'atto avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs n. 118/2011)";
- con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 145 del 19/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l'atto avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (art. 169 del D.Lgs n. 267/2000): Assegnazione delle risorse finanziarie.";

Visto che l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia è competente in materia forestale su tutto il territorio giurisdizionale;

Visto il Regolamento forestale regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 122 del 30/07/2018 che all'articolo 20 prevede:

- al comma 2: che entro il 15 luglio successivo alla fine delle operazioni di taglio il legname deve essere asportato dalle tagliate o almeno concentrato in imposti temporanei in prossimità della viabilità permanente o temporanea in funzione di un suo successivo prelievo ed esbosco;
- al comma 3: che per i tagli delle fustaie, per le conversioni all'alto fusto e per i tagli liberamente eseguibili e per quelli di autoconsumo eseguiti nei limiti definiti all'articolo 8, qualora gli abbattimenti delle piante siano effettuati nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, il termine del 15 luglio fissato dal comma 2 può essere derogato purché si proceda allo sgombero e all'allestimento del legname comunque entro 90 giorni dalla fine delle operazioni di taglio;

- al comma 5: che per quanto riguarda le operazioni di sgombero delle tagliate, qualora ricorrano particolari circostanze meteo-climatiche avverse, l'ente forestale può autorizzare eventuali deroghe alla tempistica di cui ai precedenti commi 2 e 3;

Visto le eccezionali precipitazioni cadute sul territorio di competenza di questa Unione a partire da inizio maggio che hanno in molti casi impedito o di molto rallentato l'asportazione del legname dalle tagliate;

Considerato che l'articolo 58, comma 2, del Regolamento forestale consente anche nei periodi dichiarati di grave pericolosità, con le cautele indicate nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, l'uso di strumentazioni ed attrezzature, anche a motore, necessarie alle attività agroforestali;

Ritenuto opportuno, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20, comma 5, del Regolamento forestale regionale, prorogare fino al 30 luglio 2023, nel territorio dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, l'asportazione del legname dalle tagliate o almeno concentrato in imposti temporanei in prossimità della viabilità permanente o temporanea in funzione di un suo successivo prelievo ed esbosco, precisando che la proroga non è applicabile nelle aree poste all'interno delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000;

Visto:

- l'articolo 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;
- l'articolo 36, commi 2 e 3, dello Statuto inerente le competenze dei responsabili dell'Unione tra cui quelle ad assumere gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- l'atto del Presidente dell'Unione del 06/12/2022, protocollo 35728 del 06/12/2022, con cui al sottoscritto Sandro Bedonni è stato conferito l'incarico per la titolarità della posizione organizzativa di responsabile del Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane - Sismica per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;h

DETERMINA

Per i motivi sopra descritti che qui si intendono tutti richiamati e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento forestale regionale, di prorogare fino al 30 luglio 2023, nel territorio dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, l'asportazione del legname dalle tagliate o almeno concentrato in imposti temporanei in prossimità della viabilità permanente o temporanea in funzione di un suo successivo prelievo ed esbosco;
- 2) la presente proroga non è applicabile nelle aree poste all'interno delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000; eventuali richieste di proroga dovranno essere chieste all'ente gestore;
- 3) di disporre che si dovranno prevedere tecniche di esbosco a basso impatto, evitando il trascinarsi diffuso delle piante abbattute o il passaggio sulle ceppaie con mezzi meccanici per evitare di danneggiare in modo significativo la rinnovazione e la ripresa vegetativa del bosco;
- 4) di dare atto che è sempre consentita la manutenzione ordinaria della viabilità permanente forestale, ma qualora fossero necessari interventi di manutenzione straordinaria della viabilità di qualsiasi estensione, sarà necessario predisporre una comunicazione o una autorizzazione (in base alle opere necessarie da eseguire) ai sensi del regio decreto legislativo 30/12/1923 n. 3267 (Vincolo idrogeologico);

5) di inviare copia del presente atto ai Comuni dell'Unione, alle Stazioni Carabinieri Forestale di Valsamoggia e di Vergato, all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale, alla Regione Emilia-Romagna Settore Aree Protette Foreste e Sviluppo Zone Montane e alle organizzazioni provinciali di categoria;

In merito alla presente determinazione, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.

La presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto non è previsto il rilascio del parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

IL RESPONSABILE E.Q.
BEDONNI SANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)